

## DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151

### *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”*

#### **CAPO VIII**

##### **Lavoro notturno**

#### **Articolo 53**

##### *Lavoro notturno*

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903; art. 5, commi 1 e 2 lettere a e b)

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
  - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 90 non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.